Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 359

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 31 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che i canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale 1983 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 dicembre 1982.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di versare il nuovo canone utilizzando il modulo di conto corrente predisposto meccanograficamente già inviato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 359 DEL 31 DICEMBRE 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1982.

Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA relativi all'anno 1982 e determinazione delle categorie dei contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

(6418)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 602ª seduta pubblica per martedì 4 gennaio 1983, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(6515)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 541ª seduta pubblica per martedì 4 gennaio 1983, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(6516)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. **952.**

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. adottata nella riunione del 30 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1983.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:

1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato dal Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 1983;

2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che delle entrate *una tantum* utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982, purché l'importo complessivo non superi le somme richieste ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-*bis*, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).

Art. 3.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre 1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983.

L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura pari al 75 per cento della quarta trimestralità spettante per l'anno precedente.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 maggio 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 28 febbraio 1983.

Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame lo inoltra con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente.

Art. 4.

Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 220 miliardi;

b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti, con una dotazione di lire 180 miliardi.

La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente *pro capite* originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente articolo 5.

Gli enti locali sono tenuti a comunicare direttamente al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e nella spesa per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento di beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.

La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1983. L'erogazione viene disposta a consuntivo.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente *pro capite* è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'indice di spesa è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

b) la spesa è decurtata delle quote per servizi consortili e delle spese di cui alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio 1981 segnalate ai sensi del precedente articolo 4;

c) la spesa è altresì decurtata del trenta per cento per i comuni terremotati e del dieci per cento per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a cinquemila abitanti;

d) le classi di popolazione per i comuni sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale — e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni e per i teatri — che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni.

Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale compresi gli oneri riflessi, per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni, per l'ammortamento dei mutui, sia per il capitale che per gli interessi, per l'ammortamento dei beni patrimoniali e per i fitti virtuali degli immobili di proprietà.

I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 7.

I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 2,85 per cento, al 5,65 per cento, all'8,45 per cento, all'11,30 per cento, o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari al 5 per cento, al 10 per cento, al 15 per cento, al 20 per cento o al 23 per cento.

Le percentuali di aumento dei trasferimenti statali sono incrementate di 1 punto per i comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 aprile 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Associazioni nazionali dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della differenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferiti ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo della energia elettrica di cui all'articolo 34 del presente decreto ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30%, e in ogni caso con un incremento del 13% dei contributi e delle tariffe applicate per l'anno 1982.

La somma da corrispondere ai sensi del precedente terzo comma viene aumentata di un importo pari al 21,75 per cento o al 43,45 per cento o al 65,20 per cento o all'86,90 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 qualora i comuni deliberino l'istituzione della sovrimposta rispettivamente con l'aliquota del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento, del 20 per cento o del 23 per cento. L'ammon-

tare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti alla applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti *d*.6 ed *E* del certificato finanziario del bilancio 1982.

Le province, qualora deliberino l'applicazione della addizionale di cui all'articolo 34 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2.

Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.

Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.

Art. 8.

L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso:

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.

I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

I comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente.

Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;

b) il 70 per cento verrà ripartito dal CIPE, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti;

c) il 10 per cento è destinato al finanziamento dei comuni, delle province o dei loro consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche di particolare rilevanza o interesse sovraccomunale.

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tener conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

L'importo delle perizie di variante e suppletive, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il venti per cento dell'importo progettuale originario.

Gli atti deliberativi adottati in difformità dei precedenti due commi sono nulli.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potrà esserlo negli anni successivi.

Art. 9.

Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;

b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

d) grande viabilità;

e) mutui indispensabili per attivare finanziamenti comunitari;

f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree destinate a zone industriali o artigianali.

Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:

1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo;

2) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43 e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

3) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;

4) ai mutui assunti ai sensi del successivo articolo 14.

Art. 10.

I comuni singoli od associati possono deliberare convenzioni dirette a delegare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.

Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni e delle unità sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.

Le province, d'intesa con i relativi comuni, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela ecologica del territorio, per il rifornimento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 11.

Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità.

Art. 12.

Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 13.

I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a determinare il prezzo unitario di cessione in proprietà o del diritto di superfice, di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457.

Il prezzo unitario di cessione o di concessione non può essere inferiore all'80% del costo complessivo rapportato ad unità.

L'individuazione del costo complessivo tiene conto per l'acquisizione dei terreni e le opere di urbanizzazione dei valori monetari vigenti al momento della deliberazione.

Le regioni e i comuni provvedono annualmente, ciascuno per la propria competenza, ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 14.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 15.

Per l'anno 1983 ai comuni, alle province, ai loro consorzi e alle rispettive aziende è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale entro il limite del 15 per cento delle unità che cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983.

Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il limite di cui al comma precedente è elevato al 50 per cento.

E' comunque consentita l'assunzione di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 16.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982.

Art. 17.

I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 marzo 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.

Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

Art. 18.

Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse formulando proposte per il loro aggiornamento.

Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

Titolo II

SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI

Art. 19.

E' in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio è sito il fabbricato, il quale procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecunarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 20.

Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Art. 21.

Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati. Nel caso di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviarne immediata comunicazione al comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto od in parte. In tal caso ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del persone nel corso dell'anno sopra indicato.

Art. 22.

La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nell'ultimo comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Per i fabbricati posseduti dalle imprese, anche se costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'attività ovvero beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, la sovrimposta si applica sul relativo reddito separatamente determinato con i criteri e le modalità previste per i beni non strumentali.

La sovrimposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Dal reddito di ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire centomila. In caso di contitolarità del diritto reale la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione è rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni, rispettivamente, fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.

Art. 23.

La sovrimposta sul reddito dei fabbricati è istituita dai comuni entro il 31 marzo 1983 con apposita deliberazione che ne determina l'aliquota in misura pari al 5 o al 10 o al 15 o al 20 o al 23 per cento del reddito imponibile.

La deliberazione, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 30 giugno 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 30 settembre l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote.

La mancata osservanza da parte dei comuni delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'inapplicabilità della sovrimposta.

Art. 24.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 21 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983.

Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

Art. 25.

I versamenti di cui all'articolo precedente devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza.

Il versamento diretto è ricevuto dalle tesorerie comunali in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, il domi-

cilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Il versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste nel terzo comma per le distinte di versamento.

Art. 26.

Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, il cui reddito è determinato ai fini dell'imposizione sui redditi in base alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso.

Relativamente a tali fabbricati, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio è posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi relativi ai periodi di cui al comma precedente, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.

Copia degli atti di cui all'articolo 28 deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.

Art. 27.

I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonché di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo articolo 28:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;

b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.

Con le medesime modalità i comuni procedono, altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale è stata versata sia inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonché quando il versamento della sovrimposta non sia stato effettuato.

La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 28.

Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo di cui all'articolo 22, ultimo comma, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonché della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato determinato.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989. Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 29.

Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini previsti è dovuta una sopratassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la sopratassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreché non sia stata comunicata la liquidazione di cui all'articolo 27 o notificato l'accertamento di cui all'articolo 28.

Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi dell'articolo 28 si applica, oltre alla sopratassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.

Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 25 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

La misura della pena pecuniaria é determinata tenendo conto della gravità della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi mo-

mento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni può essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.

Art. 30.

Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi degli articoli 27 e 28, nonché le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente articolo 25.

Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 27 o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 28, le sopratasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

I decreti previsti nei precedenti articoli 25 e 26 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Art. 31.

Sono esenti dalla sovrimposta:

i redditi degli opifici destinati all'esercizio di attività industriali od artigianali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, sempreché l'attività sia in essi esercitata direttamente dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-*bis* del detto decreto presidenziale n. 601 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.

Per i fabbricati il cui reddito è soggetto all'imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta del 50 per cento. Per le abitazioni il contribuente può optare, qualora più favorevole, per la deduzione prevista dall'articolo 22, ultimo comma.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 32.

I comuni possono aumentare le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta di soggiorno, cura e turismo, fino al limite massimo del triplo.

Le deliberazioni comunali devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo.

Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

Il maggior provento derivante dall'aumento è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazione di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalità di riscossione dell'imposta.

Art. 33.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 sono aumentate:

1) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

2) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche

affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dal predetto decreto n. 639 e, per l'anno 1983, entro il 31 gennaio 1983;

3) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

Per l'anno 1983 si applicano le tariffe massime.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle previdibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal primo comma medesimo.

In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto.

In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Per l'anno 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 34.

E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato.

Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province.

Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1983.

I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 35.

Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle cinquecento lire superiori.

Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1982.

Gli aumenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 15 gennaio 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36.

Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

E' soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 37.

All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione ».

Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Art. 38.

La proroga dei termini, prevista nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è stabilita in dieci mesi.

Art. 39.

L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di L. 1.000 per ogni facciata o parte di facciata ».

L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

« Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50% per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione della imposta di bollo ».

All'articolo 192 del regio decreto 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti ».

L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

« I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.

Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ».

Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.

La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilite dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 235, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500.

Art. 40.

I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in L. 1.000;

2) il numero 4) è così sostituito:

« Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime L. 100.000 . . . L. 10.000

sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni . . . . » 2,00%

sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire diecimilioni . . » 1,00%

sull'importo eccedente le lire diecimilioni e sino a lire sessantamilioni . . » 0,60%

sull'importo eccedente le lire sessantamilioni e sino a lire trecentomilioni . » 0,40%

sull'importo eccedente le lire trecentomilioni e sino a lire un miliardo . » 0,20%

sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore . . . . » 0,10% »;

3) dopo il n. 6 è aggiunto il seguente numero:

« 6-*bis*) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti . . . . L. 10.000 »;

4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a L. 2.000;

5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito in L. 1.000.

Le percentuali del 70% e del 30% previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90% e 10%.

La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è duplicata.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 42.

Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 43.

Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Il diritto annuale istituito con l'articolo 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali.

Le tariffe dei diritti di segreteria previste dall'articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.

Le voci sub 16-*bis*, 17 e 17-*bis* di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti: « 17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere all'atto della domanda e sempreché non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, L. 20.000 », « 18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, L. 80.000 ».

Il diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, è riscosso secondo le seguenti misure:

a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000;

b) bilanci L. 48.000;

c) altri atti L. 24.000.

Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.

Art. 44.

Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 45.

Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:

a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;

b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati.

Le tariffe minime di cui al punto *b*) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a L. 400 nelle città con oltre 200.000 abitanti ed a L. 300 nelle altre città; tale prezzo deve essere aumentato di L. 100 per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana. I prezzi di tutti i tipi di abbonamento devono essere proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.

Art. 46.

Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito con legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983.

Art. 47.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 48.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente ar-

ticolo 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente articolo 12, nonché con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, recante provvedimenti urgenti in materia fiscale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — GORIA — ROGNONI — BODRATO — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 31

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. **953.**

Misure in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il *seguente decreto:*

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è dell'imposta locale sui redditi per il biennio 1982-83 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari è effettuata per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1982, i redditi dei fabbricati si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	**280**
Abitazioni di tipo civile . .	A/2	230
Abitazioni di tipo economico	A/3	230
Abitazioni di tipo popolare	A/4	195
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	195
Abitazioni di tipo rurale .	A/6	195
Abitazioni in villini . . .	A/7	250
Abitazioni in ville	A/8	320
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici . . .	A/9	150
Uffici e studi privati . . .	A/10	360
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	195
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	250
Prigioni e riformatori . . .	B/3	250
Uffici pubblici	B/4	250
Scuole e laboratori scientifici	B/5	250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria *A/9*	B/6	250
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	250
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	250
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):		
Negozi e botteghe	C/1	350
Magazzini e locali di deposito	C/2	305
Laboratori per arti e mestieri	C/3	305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	305
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	**C/6**	**305**
Tettoie chiuse o aperte . .	**C/7**	**305**

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

	Simboli delle categorie	Coefficienti
	—	—
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	350

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi . .	da E/1 a E/9	210

Art. 2.

Per il periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non è ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista rispettivamente dall'articolo 50, terzo comma, e dall'articolo 72, primo comma, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per lo stesso periodo di imposta la percentuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata dal sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 72-*bis* del medesimo decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e dal 50 al 55 per cento.

Art. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'articolo 7, quarto comma, le parole « e agli articoli 25 e 28 » sono sostituite con le parole: « e agli articoli 25, 25-*bis* e 28 »;

all'articolo 21, secondo comma, le parole « dell'articolo 25 » sono sostituite con le parole: « degli articoli 25 e 25-*bis*»;

dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 25-*bis* - *Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio.* — « I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata operata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. »;

all'articolo 29, ultimo comma, le parole « di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 26, quinto comma, e 28 » sono sostituite con le parole: « di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-*bis*, 26, quinto comma, e 28 ».

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, primo comma, numero 1), le parole « degli articoli 23, 24, 25 e 28 » sono sostituite con le parole: « degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28».

Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni, si applicano sulle provvigioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 1983.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683, si applicano anche ai redditi posseduti nell'anno 1983.

Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1983 i sostituti d'imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dal primo comma non oltre il mese di marzo dello stesso anno eseguendo altresì entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1983.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 l'ulteriore detrazione di imposta di L. 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a L. 180.000 e l'importo di L. 3.500.000, previsto dallo stesso articolo, è elevato a L. 4.500.000.

Art. 5.

Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, è prorogato al 31 dicembre 1984. E' fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorchè non corrisposti, può essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

Art. 6.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 10 - il numero 26) è soppresso.

Art. 13 - l'ultimo comma è soppresso.

Art. 19 - nel secondo comma le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione la imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti; ».

Art. 31 - è soppresso.

Art. 34 - nel quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

« L'opzione è esclusa per i soggetti che esercitano l'attività di allevamento della specie bovina, compreso il genere bufalo ».

Art. 35 - il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita ».

Art. 36 - il quinto comma è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'articolo 19, se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'articolo 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'articolo 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'articolo 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili ».

Art. 38 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente ».

Per l'anno 1983, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la detrazione forfettaria è determinata nella misura del 13 per cento per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina nonchè per le cessioni di latte fresco non concentrato nè zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati, e l'imposta si applica con l'aliquota del quindici per cento.

Art. 7.

Sono elevate a L. 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonchè quelle di trascrizione previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

All'articolo 2 della tariffa, allegato *A*, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, come modificato dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 20.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 50.000 ».

Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al 3 per cento e all'1 per cento.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 8.

Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa *allegato A annessa alla legge* 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 50 per cento.

Il diritto fisso di cui al secondo comma dell'articolo 10 della predetta legge n. 1216 è stabilito in L. 1.000.

Art. 9.

Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate.

Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata inferiore.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, la sovrattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, è aumentata a lire ventisettemila per ogni CV fiscale di potenza del motore.

L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 CV per i quali la sovrattassa minima annua è stabilita in lire trecentomila.

Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto saranno altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

Art. 11.

Salvo quanto previsto dal quarto comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

L'aumento previsto dal primo comma si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1), 2), 3), 4) e 5), lettera *a*), del n. 115 della tariffa annessa al citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a L. 15.000, 12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5), lettera *b*), sono elevate a L. 23.000 per tassa di rilascio e a L. 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale potrà essere corrisposta anche con le normali marche di concessioni governative da annullarsi a cura del contribuente.

Art. 12.

Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per i quali sia già scaduto al 1° gennaio 1983 o venga a scadere entro il 31 dicembre 1983 un quinquennio dalla data dell'acquisto o di compimento del precedente decennio è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

L'imposta è commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o di compimento del precedente decennio ed il 1° gennaio 1983 o la successiva data di compimento del quinquennio nel corso dell'anno 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'art. 6 del predetto decreto n. 643, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1° gennaio 1983 od alla successiva data di compimento del quinquennio e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione determinato ai sensi dello stesso articolo. Qualora per il precedente decennio non sia stata applicata l'imposta di cui all'articolo 3 dello stesso decreto n. 643, e successive modificazioni, si assume come valore iniziale quello venale alla data di compimento del decennio medesimo.

La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti commi deve essere presentata entro i novanta giorni successivi al compimento del quinquennio, ovvero entro il 31 marzo 1983 per gli immobili per i quali il quinquennio sia già scaduto il 1° gennaio 1983.

L'imposta di cui ai commi precedenti è corrisposta a titolo di acconto di quella successivamente dovuta ai sensi degli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, e non costituisce precedente tassazione.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.

Art. 13.

E' istituita una imposta erariale di consumo sui prodotti elencati nella tabella annessa al presente decreto nella misura del 16 per cento del valore calcolato, per quelli di produzione nazionale, sul prezzo di vendita

addebitato dal produttore in fattura, e, per quelli di provenienza estera, sullo stesso valore imponibile sul quale si applica l'imposta sul valore aggiunto all'importazione.

I produttori nazionali devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi dei prodotti assoggettati alla imposta di cui al precedente comma, venduti mensilmente. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce. Entro lo stesso termine l'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale e copia della relativa quietanza deve essere allegata alla predetta dichiarazione.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base di accertamenti, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.

Per la merce di provenienza estera l'imposta è dovuta dall'importatore all'atto dell'importazione ed è accertata e riscossa dalle dogane.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi di produzione e di deposito sia negli esercizi di vendita.

L'imposta non è dovuta sui prodotti esportati.

Art. 14.

L'azione per il recupero dell'imposta istituita ai sensi del precedente articolo 13 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale ed il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto sono divenuti definitivi.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzone ed è preferito ad ogni altro credito.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.

Art. 15.

Chiunque sottrae i prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal precedente articolo 13 è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta.

Se l'imposta evasa supera lire 10 milioni, si applica, oltre alla multa, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di cui al secondo comma del precedente articolo 13 si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 13 e 16 del presente decreto è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Per i prodotti importati si applicano le norme sanzionatorie stabilite per i diritti di confine.

Art. 16.

L'imposta istituita con il precedente articolo 13 si applica anche ai prodotti indicati nella tabella annessa al presente decreto già venduti dal produttore o già importati e che si trovano giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i depositi o presso gli esercizi di vendita.

I detentori devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, una dichiarazione attestante i quantitativi dei prodotti giacenti con l'indicazione del relativo valore risultante dalla fattura di acquisto o dalla bolletta doganale. Entro la stessa data deve essere versata la relativa imposta alla competente sezione di tesoreria provinciale.

In caso di inosservanza si rendono applicabili le sanzioni previste dal precedente articolo 15.

Art. 17.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 tutti i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni, per effetto della loro iscrizione nei registri di immatricolazione.

Al pagamento delle tasse suddette sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultano essere intestatari di veicoli iscritti nei registri di immatricolazione. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.

Alle tasse di cui al primo comma sono pure soggetti i velocipedi a motore, i motocicli fino a 125 cc., gli autoscafi non iscritti ai registri ed i motori fuori bordo applicati agli autoscafi. Al pagamento sono tenuti i rispettivi proprietari.

Per i veicoli indicati nel precedente comma, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi d'imposta nei quali vengono utilizzati.

Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sulle tasse di cui al primo comma è dovuta l'addizionale prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Art. 18.

Le tasse di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Gli uffici che curano la tenuta dei registri contemplati al secondo comma del precedente articolo 17 sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo, nonché le relative variazioni.

Ove il Ministro delle finanze si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile club d'Italia.

Art. 19.

La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per fatto di terzo o la indisponibilità dei medesimi per provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione annotate nei registri indicati al secondo comma del precedente articolo 17 fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in corso alla data della cancellazione dell'annotazione.

Nel caso in cui sia venuto meno il possesso del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa, il relativo duplicato deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 20.

Per la repressione delle violazioni alle norme sulle tasse di cui al precedente articolo 17 si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita di possesso entro quindici giorni dal riacquisto del possesso stesso, si applica una sovrattassa pari a tre volte l'importo della tassa annuale dovuta.

Art. 21.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse di cui al precedente articolo 17 e delle penalità si prescrive con il decorso di cinque anni dal termine utile per l'assolvimento del tributo.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso del tributo indebitamente corrisposto.

Art. 22.

Le disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 24 si applicano anche alla tassa regionale di circolazione. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 23.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.

Art. 24.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, verranno determinate le modalità e le procedure semplificate nonché stabiliti i termini per consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento.

Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità.

Art. 25.

All'onere derivante dalla attuazione del precedente articolo 4, valutato per l'anno 1983 in lire 1.650 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Le disposizioni di cui agli articoli dal 3 al 24 del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — FORTE — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 32

TABELLA

1) Altoparlanti montati (v.d. 85.14 B II a); amplificatori elettrici di bassa frequenza (v.d. 85.14 B IV).

2) Apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (v.d. 85.15 A III b 2 bb e v.d. 85.15 A III b 2 cc); apparecchi per la presa delle immagini per la televisione (v.d. 85.15 A IV).

3) Obiettivi per la fotografia, la cinematografia, la proiezione, l'ingrandimento o la riduzione, montati (v.d. 90.02 A I).

4) Binocoli e cannocchiali, con o senza prismi (v.d. 90.05 A-B).

5) Apparecchi fotografici (v.d. 90.07 A II).

6) Apparecchi cinematografici da presa (v.d. 90.08 A I-II) e da proiezione (v.d. 90.08 B I-II).

7) Apparecchi da proiezione per diapositive (v.d. 90.09 A II).

8) Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono e/o delle immagini (v.d. 92.11).

9) Supporti preparati per la registrazione o registrati, per gli apparecchi della voce doganale 92.11 (v.d. 92.12 A I; v.d. 92.12 B II a 2; v.d. 92.12 B II b 2).

10) Lettori di suono per dischi (v.d. 92.13 A I).

11) Giochi, comunque classificati, per la produzione e/o la visualizzazione di immagini elaborate in forma digitale e relativi supporti di programma o di processo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1982, n. 954.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e della imposta sul reddito delle persone giuridiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I commi quarto e quinto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ».

« Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: *a*) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati; *b*) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; *c*) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; *d*) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; *e*) trasporto e deposito di merci; *f*) trasporto di persone; *g*) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; *h*) servizi portuali e aeroportuali; *i*) pubblicità commerciale; *l*) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti:

« Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera *c*) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni poli-

tiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attività: *a*) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, cedute prevalentemente ai propri associati; *b*) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; *c*) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; *d*) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; *e*) trasporto e deposito di merci; *f*) trasporto di persone; *g*) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; *h*) servizi portuali e aeroportuali; *i*) pubblicità commerciale; *l*) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Non sono invece considerate attività commerciali: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità ».

Art. 3.

Al n. 9) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: « nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto; ».

Art. 4.

All'art. 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il terzo comma, il seguente:

« Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs ».

Art. 5.

Nel sesto commà dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole « per le cessioni esenti di cui all'art. 10, » sono sostituite con le parole « per le operazioni esenti di cui all'art. 10, ».

Art. 6.

La lettera *a*) dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a*) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera *c*) dell'art. 8, nell'art. 8-*bis*, nonché nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli ».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 73-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente n. 3):

« 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici ».

Art. 8.

Si considerano regolari gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuati anteriormente al 1° gennaio 1982, in conformità all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793.

Art. 9.

Le integrazioni apportate con l'art. 1 all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni hanno effetto dal 1° gennaio 1973; quelle apportate con l'art. 2 all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, hanno effetto dal 1° gennaio 1974. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94 nonché quelle di cui all'art. 8, comma primo, dello stesso decreto. Non si fa luogo comunque a rimborso delle imposte già pagate.

Le integrazioni e le modificazioni apportate con l'articolo 3 del presente decreto e con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, rispettivamente, al n. 9) dell'art. 10 ed all'ultimo comma dell'art. 30 del predetto decreto n. 633 hanno effetto dal 1° aprile 1979; la modificazioni apportate con l'art. 5 al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto n. 633 hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — FORTE — ROGNONI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1982, n. 955.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le modificazioni e le integrazioni correttive di cui agli articoli seguenti del presente decreto.

Art. 2.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« *Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.* — L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, documenti e registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato ».

Art. 3.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« *Modi di pagamento.* — L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'appc sita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollc visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'im posta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzat o mediante versamento in conto corrente postale.

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovut in misura proporzionale sono arrotondate a lire cent per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispet tivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superioi a lire cinquanta.

In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minim di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui all lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 della tariffa allegato *A* an nessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cu all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'impost minima è stabilita in lire cinquecento.

L'intendenza di finanza può autorizzare singoli uffic statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale de l'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le dc mande presentate agli uffici stessi e per gli atti e docu menti da essi formati.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concert con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici st tali ai quali può essere concessa l'autorizzazione di cu al comma precedente, nonché le modalità di riscossion e versamento del tributo ».

Art. 4.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« *Forma, valore e carattere distintivi della carta bo lata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.* — La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativ valore. Se il valore della carta bollata è inferiore a l'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta m diante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, dev essere marginata e contenere cento linee per ogr foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono dete minati la forma, il valore e gli altri caratteri distintiv della carta bollata, delle marche da bollo e dei bol a punzone, nonchè le modalità d'applicazione del vist per bollo ».

Art. 5.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« *Definizione di foglio, di pagina e di copia.* — Ag effetti del presente decreto e delle annesse tariffa tabella:

a) il foglio si intende composto da quattro facciat la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale totale, di atti, documenti e registri dichiarata conform all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale ».

Art. 6.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« *Misura del tributo in caso d'uso.* — Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso ».

Art. 7.

L'art. 7 è soppresso.

Art. 8.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« *Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.* — Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario ».

Art. 9.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« *Carta bollata.* — Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento ».

Art. 10.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« *Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.* — Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni ».

Art. 11.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« *Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio.* — Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;

2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;

3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;

4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;

5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;

7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;

8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;

9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;

10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;

11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;

12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;

13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;

14) le certificazioni dei pubbici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;

15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto ».

Art. 12.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« *Speciali modalità di pagamento.* — Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso ».

Art. 13.

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« *Pagamento in modo virtuale.* — Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

L'ufficio del registro, previi gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata ad anno ed eventualmente corretta in relazione a modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione ».

Art. 14.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« *Riscossione coattiva.* — Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto ».

Art. 15.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« *Atti dei procedimenti giurisdizionali.* — Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio è prenotata a debito.

Nella proceduta di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio ».

Art. 16.

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« *Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.* — Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo ».

Art. 17.

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« *Solidarietà.* — Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro o provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le dà in uso a qualsiasi titolo è responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine stesse ».

Art. 18.

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« *Pene pecuniarie a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.* — L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con una pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 15.000.

Se l'obbligo è adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine, la pena pecuniaria è ridotta ad un quinto del minimo ».

Art. 19.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« *Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio; pena pecuniaria.* — Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta sin dall'origine, è soggetto, per ciascuna infrazione, oltre al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 31, ad una pena pecuniaria da un minimo pari a due volte l'imposta non corrisposta ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa.

La stessa sanzione si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato la relativa imposta, faccia uso di atti, documenti e registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.

Per le trasgressioni relative alle cambiali, oltre al pagamento dell'imposta di cui all'art. 31, è dovuta una pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col minimo di L. 3.000; per gli effetti cambiari e titoli equivalenti di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

L'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 15 è punita con una pena pecuniaria da un minimo pari alla metà ad un massimo pari all'ammontare del conguaglio dovuto.

La pena pecuniaria di cui al precedente comma è ridotta al decimo quando la dichiarazione sia presentata entro il mese successivo alla scadenza ed è ridotta al quinto quando sia presentata entro il terzo mese successivo alla scadenza ».

Art. 20.

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« *Pena pecuniaria per le violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici.* — L'utente delle macchine bollatrici, che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'art. 14, incorre nella pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000 ».

Art. 21.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« *Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta.* — Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.

La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione ».

Art. 22.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« *Irreperibilità di valori bollati.* — E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di penalità ».

Art. 23.

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« *Modalità di accertamento delle violazioni.* — Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente ».

Art. 24.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

« *Termini di decadenza - Rimborsi* — L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera *a*) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera *b*). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto: il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto ».

Art. 25.

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« *Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.* — La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.

Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

a) rivenditori di generi di monopolio: del cinque per cento se tale ammontare non supera i cinquanta milioni e del tre per cento sull'ammontare eccedente i cinquanta milioni;

b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dello 0,50 per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni;

c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere *a*), *b*): del due per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dell'uno per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle finanze può con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera *c*) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione « valori bollati » ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto

1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate ».

Art. 26.

L'art. 40 è sostituito dal seguente:

« *Disposizioni transitorie.* — Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo ».

Art. 27.

Nella parte prima della tariffa allegato *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto l'art. 10-*ter*; il titolo e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34 e 35 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE »

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
2	Certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure in modo virtuale per le copie degli atti soggetti a registrazione in termine fisso presentate unitamente ad essi.	
3	Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie: originali e copie. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	Nella disposizione a fianco sono comprese: *a*) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; *b*) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'I.V.A.
4	Descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: originali e copie. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche, o bollo a punzone.	
5	Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni nonché agli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere la emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di copie, certificati, estratti e simili: originali e copie. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche, bollo a punzone o virtuale.	Per le domande di voltura l'imposta è dovuta per ogni voltura. Non sono soggette all'imposta le istanze relative a rapporti d'impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, seconda comma, della predetta legge).

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
6	Atti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, compresi gli atti degli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere riscossa anche in modo virtuale.	
7	Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile originali e copie. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
8	Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: originali e copie. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
9	Cambiali: *a*) emesse e pagabili nello Stato. Per ogni mille lire o frazione di lire mille . . . . *b*) emesse nello Stato e pagabili all'estero. Per ogni mille lire o frazione di lire mille . .		12 9	E' obbligatorio l'uso dell'apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo superi il valore di dieci marche del taglio massimo. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese commerciali che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.	Nell'imposta è compresa quella per le girate, gli avalli e altre dichiarazioni cambiarie, nonché per la quietanza apposta sul titolo. Non è dovuta altra imposta per i fogli di allungamento. Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, numero 1699.
10	Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni. Per ogni mille lire o frazione di lire mille		0,10	Marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali; l'imposta totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo superi il valore di dieci marche del taglio massimo.	Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 3161. I detti moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed in termine non superiore a trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti controindicati, agli uffici del registro o agli uffici postali.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
					Le banche autorizzate possono subordinare l'accettazione al rilascio di tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a favore delle banche stesse. Anche a queste tratte sono applicabili le disposizioni su riportate, compresa la riduzione dell'imposta, a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione della imposta le tratte suddette dovranno essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta di cui contro quando abbiano servito per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.
10-*ter*	Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia. Per ogni milione o frazione di milione		100	E' obbligatorio l'uso dell'apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende e istituti di credito e agli altri enti autorizzati che ne facciano domanda di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e istituti di credito e degli enti medesimi.	Nell'imposta è compresa quella per le girate, gli avalli e altre dichiarazioni cambiarie, nonché per la quietanza apposta sul titolo. Non è dovuta altra imposta per i fogli di allungamento. Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, numero 1699.
15	Assegni bancari: *a*) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736	300		Carta bollata per cambiali, marche per cambiali, bollo a punzone. Quando l'imposta è pagata mediante marche, queste devono essere annullate con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo superi il valore di dieci marche del taglio massimo.	Non è dovuta alcuna altra imposta di bollo per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi. Non si considera post-datato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva quando la post-datazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.
	b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella precedente lettera *a*) o con data diversa da quella di emissione	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.			
18	Libretti di risparmio. Per ogni libretto	1.500		Marche o bollo a punzone.	Nell'imposta di cui contro è compresa quella per le quietanze sui depositi e prelevamenti anche se rilasciate separatamente.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
		Fisse	Proporzionali		
19	Ricevute, quietanze, note, conti, fatture distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera L. 50.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: originali, duplicati e copie. Per ogni esemplare	500		Marche o bollo a punzone. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta può essere riscossa anche in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa in modo virtuale.	Per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmata, rilasciata per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuniaria. Per le ricevute, quietanze, distinte e simili contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente. Non è dovuta l'imposta per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti controindicati già assoggettati all'imposta di bollo o esenti.
20	Estratti di conti, nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 50.000: originali, duplicati e copie. Per ogni esemplare	300		Marche o bollo a punzone.	In ciascun documento devono essere riportati gli estremi del rapporto di conto corrente. In mancanza si applica l'imposta di cui all'art. 19. I documenti di cui contro relativi a rapporti tra enti e imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta di cui contro.
21	Carte di credito, buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a cinquantamila lire	500		Marche o bollo a punzone.	Non è dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.
22	Libri di cui all'art. 2214, comma primo, del codice civile; repertori, libri e registri che abbiano carattere contabile o commerciale, se obbligatori per leggi o regolamenti o se presentati per la vidimazione ai sensi dell'art. 2218 del codice civile. Per ogni cento pagine o frazione di cento pagine	3.000		Marche o bollo a punzone da applicare sull'ultima pagina numerata. Quando l'imposta venga pagata mediante marche queste devono essere annullate dagli uffici del registro o dagli uffici competenti alla vidimazione. L'annullamento delle marche può essere fatto anche dai notai che procedono alla vidimazione quando questa è annotata a repertorio.	Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo dovuta per le scritture contabili impostate su basi meccanografiche.
23	Registri delle conservatorie dei registri immobiliari: *a*) registro generale d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile. Per ogni casella	500		Virtuale, marche o bollo a punzone.	Non sono soggette all'imposta di cui contro le caselle utilizzate per fini diversi da quelli indicati nell'art. 2678 del codice civile ovvero per formalità non soggette a tributo o comprese in regime di abbonamento.
	b) registri delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni. Per ogni foglio sciolto di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789	3.000		Virtuale.	
24	Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui al precedente art. 23, nonché nei registri navale, aeronautico ed automobilistico. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche, bollo a punzone o virtuale.	Non è soggetta ad imposta la terza nota ipotecaria.
25	Note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche, bollo a punzone o virtuale.	

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
26	Originali delle notificazioni giudiziarie e di altri avvisi da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
31	Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi. Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. Originali, copie ed estratti. Per ogni foglio	700		Carta bollata, marche o bollo a punzone. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 del presente decreto circa il numero complessivo delle linee di ciascun foglio. L'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti predetti, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure rispettivamente di L. 2.800 per i procedimenti di cognizione e di L. 4.200 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 4.900 per i procedimenti di cognizione e di L. 9.800 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di L. 2.800 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di L. 1.400 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di L. 1.400 per i procedimenti speciali. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale, nella misura di L. 7.000, con le modalità di cui al comma precedente. L'imposta corrisposta mediante le predette modalità non è rimborsabile. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa in modo virtuale dall'ufficio del registro competente all'atto della registrazione. Per le sentenze del giudice conciliatore l'imposta è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.	L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. Nella disposizione a fianco sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri. Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori non sono soggette ad imposta. Non sono altresì soggette ad imposta le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti. Non sono soggetti ad imposta gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo. La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
				Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando siano scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche. Sempre mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283).	
32	Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie. Per ogni foglio dell'originale	700		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici conciliatori.
34	Atti e processi verbali in materia penale: *a*) cauzioni; *b*) costituzioni di parte civile. Per ogni foglio	700		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
35	Atti e documenti inerenti al giudizio dell'azione civile e sperimentata nel procedimento penale. Per ogni foglio	700		Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

Nella parte seconda della tariffa indicata nel precedente comma gli articoli 38 e 39 sono soppressi; il titolo e gli articoli 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti:

« ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN CASO D'USO ».

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
37	Conti degli amministratori di tutti le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari. Per ogni foglio	3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	Le disposizioni di cui contro si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, sempreché non siano soggetti a bollo fin dall'origine.
40	Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari. Per ogni ricevuta	3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	
41	Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo. Per ogni documento . .	3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro	

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
42	Atti e documenti di cui all'art. 3 della tariffa redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 codice civile, ad eccezione di quelli riguardanti gli atti per i quali è richiesta dal codice civile, a pena di nullità, la forma scritta nonché di quelli aventi per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessione di aziende o costituzione di diritti di godimento reali e personali sulle stesse.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	
	Per ogni foglio	3.000			
43	Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori qualunque ne sia l'entità e l'importo scambiati tra la casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, di una impresa commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti dell'ente o dell'impresa stessi, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, una impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	La tassazione in caso d'uso è subordinata al deposito presso il competente ufficio del registro del certificato attestante le qualifiche controindicate a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Le qualifiche stesse debbono risultare dall'intestazione degli atti.
	Per ogni foglio	3.000			
44	Documenti, elenchi, ruoli matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	
	Per ogni foglio	3.000			
45	Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	
	Per ogni foglio	3.000			
46	Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	
	Per ogni foglio o esemplare . .	500			
47	Atti provenienti dall'estero:			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	Per le cambiali assoggettate ad imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.
	a) assegni circolari	200			
	b) cambiali	L'imposta è dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato.		Per le cambiali, marche da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo.	

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
48	Atti, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che siano soggetti nello Stato all'imposta di bollo sin dalla origine.	L'imposta è dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato.		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento e detto valore sia indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si effettua secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.
49	Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	
	Per ogni esemplare	3.000			
50	Atti, documenti e registri per i quali non sia espressamente previsto il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.	Per i libri ed i registri l'imposta è dovuta solo per i fogli sui quali trovansi le scritture delle quali occorre fare uso.
	Per ogni foglio	3.000			

Art. 28.

Alla tabella allegato *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il titolo è sostituito dal seguente:

« ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO »

Art. 2. — è sostituito dal seguente:

« Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni ».

Art. 3. — è sostituito dal seguente:

« Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato ».

Art. 5. — è sostituito dal seguente:

« Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

Art. 6. — è sostituito dal seguente:

« Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto ».

Art. 7. — è sostituito dal seguente:

« Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive ».

Art. 9. — è sostituito dal seguente:

« Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione ».

Art. 11. — è sostituito dal seguente:

« Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso ».

Art. 12. — è sostituito dal seguente:

« Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;

2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;

3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;

4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Art. 15. — è sostituito dal seguente:

« Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci; fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e alla importazione di merci; certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa ».

Art. 16. — è sostituito dal seguente:

« Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati ».

Art. 18. — è sostituito dal seguente:

« Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti ».

Art. 20. — è sostituito dal seguente:

« Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.

Nota. — L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai princìpi e dalla disciplina della mutualità;

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano — fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale — a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci nè alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati ».

Art. 24. — è sostituito dal seguente:

« Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti ».

Art. 25. — è sostituito dal seguente:

« Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti ».

Art. 26. — è sostituito dal seguente:

« Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato ».

Art. 27. — è sostituito dal seguente:

« Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere ».

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le integrazioni e correzioni apportate all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, hanno efficacia dal 1° gennaio 1974 e quelle apportate al secondo comma dell'art. 5 della tabella, allegato *B* allo stesso decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — FORTE — ROGNONI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 30

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 1982.

Assegnazione provvisoria del personale dei soppressi enti E.N.P.I. e A.N.C.C. alle unità sanitarie locali e allo I.S.P.E.S.L.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'I.S.P.E.S.L.;

Visto il decreto 23 dicembre 1982 dei Ministri della industria, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale con il quale alle unità sanitarie locali è stato attribuito, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge n. 390 del 1982, l'esercizio di alcune funzioni omologative già di competenza dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.;

Visto il decreto 23 dicembre 1982 dei Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono stati istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1983, n. 33 dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge n. 390 del 1982;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1982 con il quale sono stati fissati i contingenti numerici del personale dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C. assegnato alla sede di Roma e ai dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. e alle unità sanitarie locali;

Visto il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, e modificato con il decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97, in base al quale il personale dei soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., in attesa dell'assegnazione definitiva ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è stato comandato alle unità sanitarie locali, se in servizio presso le strutture periferiche dei predetti enti, e all'I.S.P.E.S.L. se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma degli enti stessi;

Visto il secondo comma dell'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982 che, per l'esercizio delle funzioni omologative attribuite all'I.S.P.E.S.L., autorizza la utilizzazione di personale già comandato alle U.S.L. ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 169 del 1981;

Visto il quarto comma dell'art. 1 del richiamato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, che, per le esigenze delle gestioni di liquidazione dei soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., autorizza l'utilizzazione di personale dei predetti enti assegnato all'I.S.P.E.S.L. e alle U.S.L.;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni omologative di competenza dell'I.S.P.E.S.L., di provvedere all'assegnazione provvisoria del personale dei soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C. all'I.S.P.E.S.L. e alle U.S.L., nei limiti dei contingenti numerici fissati con il richiamato decreto 23 dicembre 1982 e in attesa delle assegnazioni definitive da disporre, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, secondo criteri obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Considerato, peraltro, che, successivamente all'istituzione dell'I.S.P.E.S.L., disposta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, sono state attribuite all'Istituto le funzioni omologative di competenza dello Stato e sono stati istituiti trentatre dipartimenti periferici dell'Istituto stesso per l'esercizio delle predette funzioni, ai sensi del decreto-legge n. 390 del 1982;

Ritenuto necessario, pertanto, di fissare per il personale interessato un nuovo termine per le domande di assegnazione all'I.S.P.E.S.L. e alle unità sanitarie locali, ai fini di consentire l'esercizio della opzione prevista dal secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni previdenziali e omologative di competenza delle unità sanitarie locali e dell'I.S.P.E.S.L., con decreto del Ministro della sanità il personale dei soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., comandato alle unità sanitarie locali e all'I.S.P.E.S.L. ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332 e modificato con il decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97, è assegnato dal 1° gennaio 1983, in via provvisoria e in attesa dell'assegnazione definitiva che sarà disposta con i criteri di cui al terzo comma dell'art. 17 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, nei limiti dei contingenti numerici stabiliti con il decreto 23 dicembre 1982, alle unità sanitarie locali e alla sede di Roma e ai dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L.

Con decreto del Ministro della sanità sarà individuato, altresì, il personale necessario per le esigenze delle gestioni di liquidazione dei soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., da assegnare, in via provvisoria, all'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Al fine di consentire l'esercizio dell'opzione di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 619, il personale dei soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C. può presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda di assegnazione all'I.S.P.E.S.L. - sede di Roma o dipartimenti periferici - o alle unità sanitarie locali.

Le domande di assegnazione devono essere presentate ai dirigenti responsabili dei dipartimenti centrali e periferici dell'I.S.P.E.S.L. e dei servizi delle U.S.L. presso i quali gli interessati prestano servizio.

L'I.S.P.E.S.L. e le U.S.L. provvederanno a trasmettere al Ministero della sanità - Ufficio attuazione del servizio sanitario nazionale - con apposito elenco, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, le domande presentate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(6490)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1982.

Attribuzione alla regione Piemonte della somma di lire 1.008.909.331, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, (edilizia scolastica) - esercizio 1982 (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto in particolare l'art. 53 della legge n. 149/80, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di L. 988.102.500, quale anticipo del 5% relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 1672/ES, resa in data 11 ottobre 1982 dall'Assessore competente della regione Piemonte, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.008.909.331 relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi relativi al 1980, ancora disponibili a favore della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 1.008.909.331, per le finalità in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 225

(6228)

DECRETO 18 dicembre 1982.

Rettifica al decreto ministeriale 25 novembre 1982, concernente la sottoscrizione da parte della Cassa depositi e prestiti, con la disponibilità del Fondo speciale di rotazione, di obbligazioni emesse da istituti di credito speciale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526 che ha costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, di lire 1.400 miliardi, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi di incentivazione;

Visto il proprio decreto del 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982, con il quale viene determinata la quantità di obbligazioni, ripartite per istituto, che la Cassa depositi e prestiti è tenuta a sottoscrivere;

Considerato che, per mero errore materiale, le somme da utilizzare per la sottoscrizione da parte della Cassa depositi e prestiti di obbligazioni emesse dalle sezioni di credito fondiario degli istituti bancari in detto decreto contemplati non corrispondono a quelle effettivamente deliberate sulla scorta dei dati considerati in sede di istruttoria tecnica espletata dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Ritenuto che occorre provvedere alle necessarie rettifiche;

Decreta:

La prima quota destinata alle sezioni di credito fondiario è così rettificata:

Banco di Napoli	6.371
Banco S. Paolo	63.632
Banco di Sardegna	3.200
Banco di Sicilia	69.168
B.N.L.	59.915
Cariplo	47.714
Totale	250.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: BODRATO

(6455)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza della compagnia francese di assicurazione « L'Union des assurances de Paris vie ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 2 novembre 1981, della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazione « L'Union des assurances de Paris vie », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, espressa con tassi medi di premio relativamente a talune classi di età, e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi per l'assicurazione dei dirigenti di imprese;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, espressa con tassi medi di premio relativamente a talune classi di età, e le relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi per l'assicurazione dei dirigenti di imprese, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « L'Union des assurances de Paris vie », con sede in Genova:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 11 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Willemstad

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1982 il sig. Giovanni Finessi, console onorario in Willemstad, con circoscrizione: le Antille olandesi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(6357)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione dei comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Liguria e Trentino-Alto Adige.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria, è stato così composto:

Garaventa Bruno e Malatesta Tulino (CGIL), Valeri Anselmo (CISL), Pozzi Nicola (UIL) e Noli dott. Flavio (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Palli Luciano (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura;

Longo Giuseppe (CISL) e Caronia Salvatore (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Lupi Guido (CGIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazioni;

Bellenzier dott. Sergio (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Fraschini dott. Giorgio (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Capurro dott. Mario (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Loconsole dott. Vitantonio (ASAC ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Scollica per. ind. Gino, dirigente superiore e Calderini ing. Italo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Colaianni dott. Giuseppe, dirigente superiore e Gallinotti rag. Domenico, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bevilacqua dott. Francesco, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige, è stato così composto:

Brunner Anton e Garau Marco (CGIL), Barozzi Tullio (CISL) e Roncher Remo (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Morandi Ferruccio (CGIL) e Cavazzana Enrico (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Vanzo Marco (CISL) e Azzetti rag. Rinaldo (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Pannetta Angelo (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Zanotti per. ind.. Bruno (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Losi per. ind. Carlo (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Weis rag. Peter (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Bonicontro Alfredo (ASAC ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Di Pace dott. Alfredo, dirigente superiore e Ghiggi ingegnere Luigi, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Santini rag. Guiscardo, dirigente superiore e Salvatori dott. Renato, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Castaldi dott. Roberto, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(6301)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Antonio De Rocco, in Casarano

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 239.805.363 dovuto alla S.p.a. Antonio De Rocco, in Casarano (Lecce), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6153)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Gorini Sabatino, in Fabbrica di Peccioli

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.071.000 dovuto dalla ditta Gorini Sabatino per l'anno 1979, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6240)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società di fatto « Corrente Giovanni e Carelli Donato », in Taranto.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 91.810.565 dovuto dalla società di fatto « Corrente Giovanni e Carelli Donato », in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6359)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 22 ottobre 1982 (dal n. 6819/R al n. 6822/R) e 13 ottobre 1982 (dal n. 6823/R al n. 6825/R) sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Zumaril, 20 e 30 capsule registrata al n. 23268 in data 26 maggio 1978 a nome della ditta Sidus, in Roma (decreto di revoca n. 6819/R);

2) Baralgina, 3 e 5 fiale × 5 ml registrata al n. 13569 in data 15 maggio 1976 a nome della ditta Albert-Farma S.p.a., in Scoppito (L'Aquila) (decreto di revoca n. 6820/R);

3) Flogorex, 30 compresse × mg 500, registrata al n. 23637 in data 23 agosto 1978 a nome della ditta Lancet S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6821/R);

4) Novalgina, 5 fiale × 5 ml registrata al n. 8679/A in data 15 maggio 1976 a nome della ditta Albert-Farma S.p.a., in Scoppito (L'Aquila) (decreto di revoca n. 6822/R);

5) Betussin, flacone sciroppo g 150 registrata al n. 19678 in data 5 marzo 1962 a nome della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, in Firenze (decreto di revoca n. 6823/R);

6) Broncotussol, flaconi da g 140 e g 280 registrata al n. 300 in data 6 settembre 1945 e 25 febbraio 1974 a nome della ditta Officina farmaceutica tiberina, in Roma (decreto di revoca n. 6824/R);

7) Liocortifosfal «12», 6 fiale × 3 cc + 6 fiale solv. e Liocortifosfal «20», 3 fiale × 3 cc + 3 fiale solv., registrate ai numeri 10563, 10563/A in data 26 novembre 1955 a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale S.p.a., in Pisa (decreto di revoca n. 6825/R).

Con decreti ministeriali 6 novembre 1982, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Cerebrolysine, 6, 10 e 50 fiale da 1 cc, registrata al n. 11618 in data 19 giugno 1963 a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6826/R);

2) Broncosedol, flacone da g 200 sciroppo, registrata al n. 8856 in data 13 aprile 1954 a nome della ditta Savio S.p.a. di Genova (decreto di revoca n. 6827/R);

3) Rescillina, capsule registrata al n. 17097 in data 10 agosto 1960 a nome della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino in Firenze (decreto di revoca n. 6828/R);

4) Sedocardiol, 12 compresse registrata al n. 3954 in data 7 ottobre 1950 a nome della ditta Fa-Bo in Bologna (decreto di revoca n. 6829/R);

5) Pantafillina e delle relative categorie Pantafillina con papaverina e Pantafillina sedativa, registrate ai numeri 15142/A, 15142/B, 15142/C, 15142/D, 15142/E e 15142/F, in data 24 ottobre 1959, 27 maggio 1960, 26 novembre 1960 e 19 giugno 1961, a nome della ditta Istituto farmaco biologico fiorentino in Firenze (decreto di revoca n. 6830/R);

6) Cocarbossilasi Marvin, tipo 25, 5 e 10 fiale + 5 e 10 fiale × 3 cc solvente e delle relative serie tipo 50, 3 e 5 fiale + 3 e 5 fiale × 3 cc solvente e tipo 100, 5 fiale + 5 fiale x 5 cc solvente, registrate ai numeri 8970, 8970/1 e 8970/2 a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l. in Milano (decreto di revoca n. 6831/R).

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Trefosit, g 20 e g 50 pomata e g 20 e g 50 pomata senza sulfamide, registrate ai numeri 654/D e 654/E in data 30 ottobre 1953, 6 agosto 1963 e 30 luglio 1971 a nome della ditta S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., in Mede Lomellina (Pavia) (decreto di revoca n. 6832/R);

2) Zinclorall vaginale, flacone ml 120 registrata al n. 20575 in data 6 febbraio 1967 a nome della ditta Dr. Buonaiuti in Napoli (decreto di revoca n. 6833/R);

3) Zinclorall A.B., flacone da ml 100 registrata al n. 20574 in data 6 febbraio 1967 a nome della ditta Dr. Buonaiuti in Napoli (decreto di revoca n. 6834/R).

(6157)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Basilicata, appartenenti alla gestione di assistenza sanitaria dell'ex Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Con decreto 15 ottobre 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Potenza e Matera, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella predetta regione e adibiti a compiti di assistenza sanitaria. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(6331)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Basilicata, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 15 ottobre 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, degli immobili appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, esclusi i terreni, ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso I.N.A.M., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(6332)

Trasferimento dei terreni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 15 ottobre 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Trieste ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro dei terreni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicati nella predetta regione. Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(6333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

Corso dei cambi del 28 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1366,050	1366,050	1366 —	1366,050	1366 —	1366 —	1365,950	1366,050	1366,050	1366,05
Dollaro canadese	1101,100	1101,100	1103 —	1101,100	1101 —	1101,05	1100,300	1101,100	1101,100	1101,10
Marco germanico	576,990	576,990	577,30	576,990	577 —	576,95	577 —	576,990	576,990	577 —
Fiorino olandese	522,100	522,100	522,20	522,100	522,50	522,05	522 —	522,100	522,100	522,10
Franco belga	29,357	29,357	29,41	29,357	29,55	29,301	29,420	29,357	29,357	29,35
Franco francese	204,040	204,040	204,40	204,040	204 —	204,05	204,030	204,040	204,040	204,05
Lira sterlina	2201,700	2201,700	2205 —	2201,700	2204 —	2201,65	2201 —	2201,700	2201,700	2201,70
Lira irlandese	1947 —	1947 —	1910 —	1947 —	1910 —	—	1920 —	1947 —	1947 —	—
Corona danese	163,470	163,470	163,60	163,470	164 —	163,45	163,400	163,470	163,470	163,45
Corona norvegese	194,810	194,810	195,10	194,810	194,25	194,80	195 —	194,810	194,810	194,80
Corona svedese	187,500	187,500	187,90	187,500	188 —	187,45	187 —	187,500	187,500	187,50
Franco svizzero	684,520	684,520	684,50	684,520	683,50	684,50	684,550	684,520	684,520	684,55
Scellino austriaco	82,060	82,060	82,15	82,060	82 —	82,05	82,050	82,060	82,060	82,05
Escudo portoghese	15,300	15,300	15,40	15,300	15 —	15,30	16,800	15,300	15,300	15,30
Peseta spagnola	10,896	10,896	10,90	10,896	10,80	10,90	10,895	10,896	10,896	10,88
Yen giapponese	5,821	5,821	5,8250	5,821	5,79	5,80	5,812	5,821	5,821	5,82
E.C.U.	1327,330	1327,330	—	1327,330	—	—	1327,330	1327,330	1327,330	—

Media dei titoli del 28 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	94,500
» 5,50% » » 1969-84	87,125
» 6% » » 1970-85	82,275
» 6% » » 1971-86	80,550
» 6% » » 1972-87	74,725
» 9% » » 1975-90	73,375
» 9% » » 1976-91	71,925
» 10% » » 1977-92	79,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	72,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,100
» » » Ind. 1- 1-1980/83	99,850
» » » » 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,825
» » » » 1-11-1981/83	99,550
» » » » 1-12-1981/83	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84	99 —
» » » » 1- 4-1981/84	98,350
» » » » 1- 6-1981/84	98,250
» » » » 1- 1-1982/84	98,400
» » » » 1- 3-1982/84	97,525
» » » » 1- 5-1982/84	98,275
» » » » 1- 1-1982/86	98,250
» » » » 1- 3-1982/86	98,300
» » » » 1- 5-1982/86	98,125
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,700
» » » 18% 1- 7-1983	100,075
» » » 12% 1-10-1983	94,600
» » » 12% 1- 1-1984	94,175
» » » 12% 1- 4-1984	92,225
» » » 18% 1- 4-1984	99,325
» » » 12% 1-10-1984	89,600
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1366 —
Dollaro canadese	1100,700
Marco germanico	576,995
Fiorino olandese	522,050
Franco belga	29,388
Franco francese	204,035
Lira sterlina	2201,350
Lira irlandese	1933,500
Corona danese	163,435
Corona norvegese	194,905
Corona svedese	187,250
Franco svizzero	684,535
Scellino austriaco	82,055
Escudo portoghese	16,050
Peseta spagnola	10,895
Yen giapponese	5,816
E.C.U.	1327,330

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad undici posti di assistente nella carriera esecutiva del ruolo del Corpo delle miniere

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente « la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, concernente le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire quindici posti nella carriera esecutiva del ruolo del Corpo delle miniere;

Accertato che i posti disponibili nella qualifica di assistente nella carriera esecutiva del predetto ruolo sono undici e non quindici, come indicato nel decreto di autorizzazione sopra citato;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 13/74 del 18 giugno 1974, sul programma di esame per l'ammissione ai concorsi nella carriera esecutiva del ruolo del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad undici posti di assistente in prova nella carriera esecutiva del ruolo del Corpo delle miniere.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della donmada di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola di Stato o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio secondo il seguente programma:

1) prova scritta: componimento di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia: scrittura a macchina, sotto dettatura o copiatura, di almeno una facciata di foglio formato protocollo, di un brano o prospetto scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole);

3) colloquio:

a) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, diritti e doveri dell'impiegato;

b) elementi ed operazioni di aritmetica: potenze, massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale: estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni, media aritmetica; pesi specifici dei corpi;

c) elementi di geometria: figure piane e solidi; area, volume, superficie;

d) nozioni elementari di statistica e dei servizi d'archivio.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 9 novembre 1983, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Il luogo e la data di presentazione per sostenere la prova pratica di dattilografia saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima con apposita lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che, oltre ad aver superato la prova scritta, avranno riportato la votazione di almeno 6/10 nella prova pratica di dattilografia.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio o che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Div. I (ufficio concorsi) - entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente in prova nella carriera esecutiva del ruolo del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad assistente, previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico.

Saranno esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non avranno assunto regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al quarto livello iniziale, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1982
Registro n. 11 Industria, foglio n. 32

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad undici posti di assistente in prova nella carriera esecutiva del ruolo del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . via . . . . data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(6386)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di psicologia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze naturali e biologiche, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria, lettere e filosofia (incluso il corso di laurea in D.A.M.S.) e magistero.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6464)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Chieti

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Chieti, istituto di chimica biologica, via dei Vestini, Cheti Scalo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 10.

(6375)

Diario delle prove di esame di concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, via Prudente, 42, facoltà di giurisprudenza, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 23 gennaio 1983, ore 9.

(6371)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 33, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, terza aula, facoltà di lettere e filosofia, palazzo ateneo, secondo piano, via Crisanzio, 1, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 2 febbraio 1983, ore 8,30.

(6379)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di scienze statistiche, demografiche e attuariali, Città Universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di chimica (vecchio edificio), sala Parravano, primo piano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 10,30.

(6367)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di ingegneria, sita in località Monteluco di Roio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 8;
seconda prova: 19 gennaio 1983, ore 8.

(6368)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di fisica sperimentale, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via A. Tari, 3, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 2 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, biblioteca dell'istituto di matematica, via Mezzo e Annone, 8, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 29 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 118, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di aerodinamica, facoltà di ingegneria, sito al quarto piano del Corpo Torre, piazzale Tecchio, 80, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 4 febbraio 1983, ore 8,30.

(6380)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Siena

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 34, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di lettere e filosofia, via Fieravecchia n. 19, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, via S. Fabiano, 9, facoltà di magistero, Villa Godiola, Arezzo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, istituto policattedra discipline odontostomatologiche policlinico Le Scotte, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennnaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 9.

(6376)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di chimica fisica, via G. Capponi, 9, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 gennaio 1983, ore 12;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di informatica e sistemistica, via di S. Marta, 3, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 25 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 26 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 139, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di ricerca architettonica, via Ricasoli, 66, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di meccanica agraria e meccanizzazione, piazzale delle Cascine, 15 - 50144 Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 31 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 11 febbraio 1983, ore 9.

(6372)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 55, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di antichità, archeologia ed arte, piazza Arsenale, Cittadella dei Musei, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova pratica: 19 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, clinica chirurgica, via Ospedale, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di farmacologia e farmacognosia, viale Diaz n. 182, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova pratica: 18 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, via Ospedale, 72, palazzo scienze, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 15;
seconda prova pratica: 26 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 95, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, via Ospedale, 72, palazzo scienze, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 15;
seconda prova pratica, 20 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di urbanistica, piazza d'Armi n. 16, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 gennaio 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9.

(6366)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Livorno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 9 gennaio 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Livorno;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivo decreto del 24 maggio 1982 con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Livorno, nell'ordine appresso indicato:

1) De Negri Enrico	punti	108,750	su 132
2) Antinori Giovanni	»	104,498	»
3) Avolio Raffaele	»	101,000	»
4) De Pascale Mario	»	99,518	»
5) Giglio Francesco	»	98,407	»
6) Boianelli Fernando	»	95,490	»
7) Bruschi Vinicio	»	94,395	»
8) Incandela Francesco	»	91,034	»
9) Inzerilli Michelangelo	»	91,000	»
10) Tollis Aldo	»	90,903	»
11) Guido Pasquale	»	89,017	»
12) Cerminara Luigi	»	88,622	»
13) D'Angelo Domenico	»	88,104	»
14) Di Gilio Vito	»	87,603	»
15) Lauletta Angelo	»	87,454	»
16) Lauria Rocco	»	86,498	»
17) La Rocca Pietro	»	85,936	»
18) Pecora Vito	»	85,766	»
19) De Stefano Vincenzo	»	85,545	»
20) Giacomelli Alvaro	»	85,430	»
21) Cagetti Silvio	»	84,727	»
22) Albanese Giuseppe	»	84,700	»
23) Torella Michele	»	83,773	»
24) Recchia Ezio	»	83,177	»
25) Marchica Mario	»	82,454	»
26) Dejana Luca	»	81,733	»
27) Ciccone Saverio	»	81,563	»
28) Campinoti Nelio	»	81,289	»
29) Gotelli Giorgio	»	80,748	»
30) Federici Glauco	»	80,627	»
31) Buccheri Ugo	»	80,550	»
32) Fisicaro Antonino	»	80,390	»
33) Ciraulo Giorgio	»	80,275	»
34) Giordano Nicolò	»	80,066	»
35) Failla Ignazio	»	79,905	»
36) Marazzina Felice	»	79,750	»
37) Donzellini Ivo	»	79,716	»
38) Mita Antonio	»	79,577	»
39) Marcucci Pasquale	»	79,220	»
40) Gianfranchi C. Ruggero	»	79,104	»
41) Barisone Giacomo	»	78,732	»
42) Lo Martire Stelio	»	78,497	»
43) Rizzo Guido	»	78,409	»
44) Liberti Gennaro	»	78,408	»
45) Matteucci Gino	»	77,738	»
46) Mancini Lucio	»	77,557	»
47) Aprile Pietro Maria	»	77,527	»
48) Pace Antonino	»	77,500	»
49) Matarese Francesco	»	77,361	»
50) Belleri Giacomo	»	77,287	»
51) Pira Giacomo	»	77,120	»
52) Lucchini Lino	»	77,080	»
53) Gobbi Ampelio	»	77,013	»
54) Domina Mariano	»	76,986	»
55) Di Caprio Salvatore	»	76,866	»
56) Dall'Aglio Nico	»	76,750	»

57) Conte Antonio	punti	76,013	su 132
58) Converti Carlo	»	75,766	»
59) Girardi Filippo	»	75,759	»
60) Coniglione Sebastiano	»	75,545	»
61) Di Martino Antonino	»	75,520	»
62) Sorrentino Gennaro	»	75,490	»
63) Nardelli Antonio	»	75,459	»
64) Campagnari Gustavo	»	74,897	»
65) Frisi Doro	»	74,551	»
66) Zambelli Carlo Iacopo	»	74,551	»
67) Barbero Angelo	»	74,450	»
68) Muriana Giuseppe	»	74,072	»
69) Faillace Peppino	»	73,926	»
70) Galatro Vittorio	»	73,768	»
71) Carlomagno Michele	»	73,732	»
72) Scherillo Antonio	»	73,527	»
73) Pagani Carlo	»	73,242	»
74) Caleffi Esterino	»	73,221	»
75) Mingolla Aldo	»	73,083	»
76) La Candia Michele	»	72,800	»
77) Gigliotti Giovanni	»	72,722	»
78) Vista Carlo	»	72,694	»
79) Matarrese Sebastiano	»	72,576	»
80) Zaffanella Aldo	»	72,538	»
81) Capuano Rosario	»	72,393	»
82) Di Domenica Vittorio	»	72,388	»
83) Caccavale Antonio	»	72,269	»
84) Luchetti Loreto	»	72,033	»
85) Gambassi Enrico	»	71,893	»
86) Licata Giovanni	»	71,766	»
87) Marinelli Gaspero	»	71,260	»
88) Magoni Beniamino	»	71,099	»
89) Pelagalli Vittorio	»	70,902	»
90) Fiorini Lorenzo	»	70,881	»
91) Di Massa Pelino	»	70,796	»
92) Michele Silvano	»	70,727	»
93) Panetta Paolo	»	70,704	»
94) Priolo Vincenzo	»	70,563	»
95) Donati Amasi	»	70,466	»
96) Bini Palmiro	»	70,195	»
97) Puglisi Domenico	»	69,863	»
98) Lentini Vincenzo	»	69,706	»
99) Olivieri Antonio	»	69,633	»
100) Nigri Mario	»	69,459	»
101) Contini Graziano	»	69,457	»
102) Manzo Raffaele	»	69,352	»
103) Liotta Calogero	»	69,199	»
104) Muzzi Vitantonio	»	69,113	»
105) Fontanas Umberto	»	69,016	»
106) Mastrogiovanni Carmelo	»	68,856	»
107) Tangredi Giuseppe	»	68,400	»
108) Caldarella Nicolò	»	68,365	»
109) Luzzi Francesco	»	68,170	»
110) Monaco Teodoro	»	67,809	»
111) Alba Calogero	»	67,767	»
112) Pavonelli Giuseppe	»	66,947	»
113) Rebecchi Renzo	»	66,886	»
114) Chittaro Mario	»	66,815	»
115) Fontanas Giovanni	»	66,500	»
116) Porretta Salvatore	»	66,462	»
117) Voi Ivar	»	66,400	»
118) Filice Francesco	»	66,139	»
119) Pipia Giuseppe	»	65,866	»
120) Amico Salvatore	»	65,574	»
121) Scarelli Marcello	»	65,481	»
122) Re Giovanni	»	65,396	»
123) Costardi Felice	»	65,149	»
124) Persegati Umberto	»	65,142	»
125) Brusatin Leo F.	»	65,136	»
126) Caruso Michele	»	64,866	»
127) Totaro Francesco	»	64,800	»
128) Calabrò Nicola	punti	64,632	su 132
129) Scalia Giuseppe	»	64,243	»
130) Benevole Romano	»	61,099	»
131) Velardita Francesco	»	59,300	»
132) Iacopino Giuseppe	»	58,166	»
133) Accogli Italo	»	55,326	»
134) Rasola Luciano	»	54,636	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(5689)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali dell'Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni, del 1° settembre 1982, n. 17, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 aprile 1980, n. ULA/19581, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali dell'Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(6288)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della Marina, per la cattedra di metereologia e geofisica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 19 dell'8 maggio 1982 (data di pubblicazione 15 settembre 1982) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 19 Difesa, foglio n. 264, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della Marina, per la cattedra di metereologia e geofisica.

(6202)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823590)